

CAPITOLO OTTAVO

LA PRELATURA PERSONALE

a) *Dati generali circa l'erezione dell'«Opus Dei» come prelatura personale* (184)

Le tappe di questo lungo processo sono sintetizzate dalla stessa costituzione apostolica *Ut sit* (cf. doc. n° 52 in appendice): nel 1962, Escrivá fa la sua prima richiesta che, superate le inevitabili opposizioni, viene rimessa allo studio nel 1969 da Paolo VI, che invita

(184) La bibliografia sull' *Opus Dei* come prelatura personale è già considerevole e, anch'essa, produzione in gran parte di membri dell' *Opus Dei*: O. STOFFEL, *Das «Opus Dei» als Personalprälaten*, in *Schweizerische Kirchenzeitung* n° 37 (16.9.1982) 549-51, ripubblicato in *Ordenskorrespondenz* 23 (1982) 430-6; *Studi cattolici* n° 262 (1982) 779-98; J. I. ARRIETA, *El «Opus Dei» prelatura personal*, in *Revista española de teología* 42 (1982) 457-65; ID., *L'atto di erezione dell'«Opus Dei» in prelatura personale*, in *Apollinaris* 56 (1983) 89-114; R. SCHUNCK, *Die Errichtung der Personalprälaten «Opus Dei»*, in *Theologie und Glaube* 76 (1983) 91-107; D. LE TOURNEAU, *L'«Opus Dei» en prélaten personnelle: dans le droit fil de Vatican II*, in *Revue des sciences religieuses* 57 (1983) 295-309; ID., *Una decisione storica di Giovanni Paolo II: l'«Opus Dei» come prelatura personale*, in *Renovatio* 18 (1983) 71-6; ID., *Les prélaten personnelles: une nouvelle structure pastorale au service de l'Eglise*, in *L'Année canonique* 27 (1983) in stampa; J. FLADER, *Personal Prelatures and Opus Dei*, in *Australasian Catholic Record* 60 (1983) 427-33; M. PÉREZ RECIO, *El «Opus Dei» erigido en prelatura personal*, in *Studium legionense* n° 24 (1983) 159-71; A. ARANDA, *El «Opus Dei», prelatura personal*, in *Scripta theologica* 15 (1983) 109-18; J. ARIAS, *Prelatura personal del «Opus Dei»*, in *Naturaleza y Gracia* 30 (1983) 407-17; M. GUERRA GÓMEZ, *La configuración jurídica del «Opus Dei» como prelatura personal*, in *Burgense* 24 (1983) 31.5-30; *A ereção do «Opus Dei» como Prelazta Pessoal*, in *Revista eclesiástica brasileira* 43 (1983) 140-7; J. A. MARQUES, *A Prelatura da Santa Cruz e «Opus Dei»*, in *Theologica* 18 (1983) 31-93; J. FORNÉS, *El perfil jurídico de las prelaturas personales. Un comentario a la Constitución Apostólica «Ut sit»* (28 nov. 1982), in *Monitor ecclesiasticus* 107 (1983) 436-72; A. DE FUENMAYOR, *La erección del «Opus Dei» en Prelatura personal*, in *Ius canonicum* 23 (1983) 9-55; ID., *El Vaticano II y el «Opus Dei»*, in *Ciudad de Dios* 196 (1983) 495-504; J. L. GUTIÉRREZ, *La costituzione apostolica «Ut sit» e la figura giuridica della prelatura personale*, in *Apollinaris* 57 (1984) 335-50; R. TOMASETTI, *L'«Opus Dei» e la*

(1969) - sempre secondo la *Ut sit* - Escrivá a indire (1969) un congresso generale speciale per approfondire l'argomento. Seguono ancora anni di incertezza, finché nel 1979, sotto Giovanni Paolo II, la pratica viene ripresa e passata, per competenza, alla S. C. per i Vescovi. Poiché questioni e dubbi sembravano finalmente risolti, Giovanni Paolo II erige (1982) l'*Opus Dei* in prelatura personale, il cui atto di esecuzione ha, però, luogo il 19.3.1983 nella basilica di S. Eugenio a Roma (che è la chiesa-sede della prelatura) per mano di mons. Romolo Carboni, nunzio apostolico in Italia (cf. doc. n° 53).

Lasciando da parte la questione che già l'8.12.1981 Alvaro del Portillo poteva annunciare ai membri dell'*Opus Dei* che la grazia (cioè, la trasformazione in prelatura) sollecitata al Papa era stata concessa (anche se la notizia doveva, in quel momento, restare riservata a pochi membri dell'istituto: cf. doc. n° 47 in appendice), le linee generali del problema sono quelle sopra indicate, per ben comprendere le quali occorre però tener presenti alcune date:

- il 23.8.1982, una dichiarazione verbale (185) dell'Ufficio-stampa vaticano rende pubblica la decisione del Santo Padre di erigere l'*Opus Dei* in prelatura personale, rimandando a più tardi la pubblicazione del relativo documento. La notizia, ripresa dalla stampa mondiale, non fu però pubblicata da *L'Osservatore Romano*;

- il 28.11.1982 viene pubblicata su *L'Osservatore Romano* (e poi ufficialmente negli *Acta Apostolicae Sedis*: cf. doc. n° 48 in appendice) la *Declaratio* della S. C. per i Vescovi circa l'avvenuta erezione della prelatura della Santa Croce e *Opus Dei*, *Declaratio* che porta la data del 23.8.1982; nello stesso giorno e sotto la rubrica

nuova figura giuridica delle prelature personali, in *Aggiornamenti sociali* 35 (1984) 677-92; R. NAVARRO VALLS, *Las prelaturas personales en el derecho conciliar y codicial*, in *Estudios eclesíasticos* 59 (1984) 431-58; P. RODRIGUEZ - A. DE FUENMAYOR, *Sobre la naturaleza de las Prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia*, in *Ius canonicum* 24 (1984) 9-47.

In occasione della erezione in prelatura personale, lo stesso *Opus Dei* ha provveduto a pubblicare il volume *El Opus Dei, Prelatura personal*, Madrid 1983, riunendovi i documenti ufficiali riguardanti l'erezione nonché le dichiarazioni rilasciate da Alvaro del Portillo ad alcuni organi di stampa.

(185) Ecco il testo: «Il Santo Padre ha deciso l'erezione dell'*Opus Dei* a prelatura personale. Il documento verrà reso pubblico in seguito». (Testo gentilmente fornito dal direttore della Sala stampa vaticana. dott. Navarro-Valls, membro dell'*Opus Dei*, che qui ringrazio).

È da notare che la *Declaratio*, datata appunto 23.8.1982, dà l'erezione dell'*Opus Dei* in prelatura personale come già avvenuta (cf. doc. n° 48).

«Nostre informazioni», il foglio vaticano dà notizia dell'avvenuta erezione della prelatura e della nomina di mons. Alvaro del Portillo a prelato (186); insieme con la *Declaratio*, e sempre su *L'Osservatore Romano* del 28.11.1982, vengono pubblicati un articolo (cf. doc. n° 49 in appendice) del card. Sebastiano Baggio, prefetto della S. C. per i Vescovi, e un lungo commento (cf. doc. n° 50 in appendice) alla stessa, a firma di mons. Marcello Costalunga, Sottosegretario della stessa S. c.;

- in data 28.11.1982 vengono approvate le costituzioni dell'*Opus Dei* nella sua nuova fisionomia di prelatura personale;

- ancora in data 28.11.1982, ma promulgata il 19.3.1983 e pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis* il 2.5.1983, Giovanni Paolo II firma la *Ut sit* (cf. doc. n° 52 in appendice), concessa mediante la solenne forma della costituzione apostolica;

- il 25.1.1983 viene promulgato il CIC².

Questo succedersi di documenti nel tempo indica già che varie cose restavano ancora da chiarire, per cui era impossibile la pubblicazione simultanea di uno o più documenti riguardanti l'erezione dell'*Opus Dei* in prelatura personale. Un resto di queste fatiche è rimasto nel testo stesso della *Declaratio*: nel documento pubblicato su *L'Osservatore Romano* si dice, infatti, che l'*Opus Dei* «*erectum est*» in prelatura personale; ma gli *Acta Apostolicae Sedis*, tenendo probabilmente conto di osservazioni giunte in Curia (la inopportunità, almeno, di dichiarare l'*Opus Dei* già eretto in prelatura senza apposito documento), correggono il testo e scrivono: *erigendum est* (187). Ma più interessante per noi è il modo con cui questi documenti parlano della prelatura personale, per nulla univoco, per cui conviene vedere esattamente che cosa dicono e in che cosa differiscono l'uno dall'altro (188).

(186) Ecco il testo de *L'Osservatore Romano*, 28.11.1982: «Nostre informazioni - Il Santo Padre ha eretto la Società Sacerdotale della Santa Croce e *Opus Dei* in prelatura personale, a norma del Motu proprio "Ecclesiae Sanctae" I, n° 4 e della Costituzione Apostolica "Regimini Ecclesiae Universae", n° 49 § 1. - Sua Santità ha nominato Prelato della Prelatura personale della Santa Croce e *Opus Dei* il Rev.do Monsignore Alvaro del Portillo, finora Presidente Generale dell'*Opus Dei*».

(187) La *Declaratio*, nel testo pubblicato su *L'Osservatore Romano* in data 28.11.1982. riferisce: «Decisio qua *Opus Dei* in praclaturam personalem ... erectum est », ma gli *Acta Apostolicae Sedis* 75 (1983) 464-8 correggono (p. 464) *l'erectum est* in *erigendum est*.

(188) L'unico studioso - salvo errore - che ha notato la diversità dei vari

Prima, però, di procedere a questo esame, conviene notare che le motivazioni autorevolmente addotte dal card. Baggio e da mons. Costalunga per spiegare la trasformazione giuridica dell'*Opus Dei* in prelatura personale si possono sintetizzare in due punti: il primo considera la necessità di dare una adeguata sistemazione giuridica a una istituzione che si presentava con caratteri eminentemente pastorali; il secondo punto è il bisogno di secolarità, di distinguersi, cioè, da religiosi e istituti secolari, lasciando anche la S. C. per i Religiosi e gli Istituti secolari. Quest'ultima puntualizzazione riprende, pressoché alla lettera, quanto addotto da Escrivá nel 1962, viene regolarmente diffusa dai membri dell'*Opus Dei* nei loro commenti ai documenti pontifici sulla prelatura personale, ma altrettanto regolarmente contestata dai membri degli istituti secolari che, proprio nella erezione dell'*Opus Dei* a prelatura, vedono la perdita della secolarità (189).

b) *La configurazione dell'«Opus Dei» come prelatura nella «Declaratio», nelle costituzioni e nella «Ut sit», raffrontata con il CIC²*

a) *La Declaratio*, fatto notare che l'*Opus Dei* risolve finalmente il suo problema istituzionale, trovando un ordinamento «suo ipsius charismati fundationali atque germanae naturae sociali plene accommodatum», si premura di chiarirne la nuova natura, esplicitando che esso è ora una prelatura di ambito internazionale, con un prelado come proprio Ordinario, un clero incardinato nella prelatura, che proviene dai laici a essa incorporati (di conseguenza, sottolineando che la prelatura dell'*Opus Dei* non ha niente a che vedere con la questione della

documenti è P. G. MARCUZZI, *Le prelature personali nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Apollinaris* 56 (1983) 465-74, in particolare pp. 472-3. L'espressione «laici incorporati» non fu ripresa nella *Ut sit* (p. 473) e «non venne assunta nei riguardi dei laici che si dedicano al servizio della Prelatura mediante contratto o convenzione» (*ivi*). Gli altri studi sull'*Opus Dei*-prelatura personale prendono i vari documenti pontifici come un tutt'uno, unitario, semplificando le questioni.

(189) Basti qui indicare quanto scrive M. Albertini, della S. C. per i Religiosi e gli Istituti secolari, sottosegretario per gli Istituti secolari: «Tra i vari motivi che l'*Opus Dei* adduceva per appoggiare la richiesta di una sua Prelatura c'era in un primo momento proprio la non piena rispondenza, a suo giudizio, degli Istituti secolari alla visione di secolarità dell'opera. Dopo che questo giudizio venne contestato, l'*Opus Dei* lo lasciò cadere... » (Testo desunto da una intervista pubblicata sul mensile *Jesus*, ottobre 1984, p. 85).

migliore distribuzione del clero (190), motivo che era stato alle origini della prelatura), alla quale è inscindibilmente unita una «Società sacerdotale della Santa Croce» cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderano seguire la spiritualità e l'ascetica dell'*Opus Dei*; che della prelatura fanno parte dei laici, che le sono incorporati non mediante voti (che avrebbero richiamato lo stato di perfezione), bensì mediante un vincolo contrattuale, *iure definitum*, con il quale assumono gravi e qualificati obblighi. Premesso ciò, in linea generale, è necessario scendere nei particolari.

- Secondo la *Declaratio*, è tutto l'*Opus Dei* che si trasforma in prelatura (non si fanno distinzioni o esclusioni di sorta), ogni membro con proprie modalità: i chierici mediante l'incardinazione (sempre questo termine nei loro riguardi), i laici mediante l'incorporazione (sempre questo termine nei loro riguardi).

- Resta, poi, da chiarire in qual modo potevano essere associati all'*Opus Dei*-prelatura quei sacerdoti diocesani che nell'*Opus Dei*-istituto secolare facevano parte della Società sacerdotale della Santa Croce come oblati o come sopranumerari.

La *Declaratio* dice che alla prelatura è inseparabilmente unita la Società sacerdotale della Santa Croce, di cui possono far parte anche sacerdoti diocesani. Di conseguenza, la Società sacerdotale della Santa Croce non è struttura organizzativa creata per loro. I commentatori precisano (191) (la *Declaratio* non è esplicita al riguardo) che della Società sacerdotale della Santa Croce fanno parte di diritto tutti i chierici incardinati nella prelatura, ai quali possono associarsi quindi, non come membri in senso stretto - i sacerdoti diocesani, che conservano la loro incardinazione nelle varie diocesi.

Il quadro che ne risulta non è molto chiaro, e sarebbe stato più semplice - ovviamente, per chi scrive e come già si è fatto notare in occasione dell'approvazione definitiva dell'*Opus Dei* come istituto secolare nel 1950 - erigere una associazione di sacerdoti diocesani, conservando lo stesso titolo di «Società sacerdotale della Santa Croce», e aggregarla poi all'*Opus Dei*-prelatura personale.

Il desiderio di conservare il legame con l'antica Società sacerdotale della Santa Croce ha fatto preferire l'erezione di una «Società

(190) Cf. nota n° 177.

(191) Cf. nella nota n° 184 gli studi di: Arrieta, Guerra Gómez, ecc.

sacerdotale della Santa Croce», parte inscindibile della prelatura, con una categoria di membri che non ne sono, però, l'elemento costitutivo.

Da una parte, infatti, la prelatura personale dà la fisionomia completa ai chierici dell'*Opus Dei*, perché li incardina (con tutto ciò che all'incardinazione è annesso), e, quindi, la Società sacerdotale della Santa Croce non aggiunge nulla alla loro posizione giuridica.

Dall'altra, questa Società sacerdotale della Santa Croce, unita all'*Opus Dei*-prelatura personale, non è più la Società sacerdotale della Santa Croce del 1943, costituita in società di vita comune, cui erano incorporati anche dei laici; e non è neppure la Società sacerdotale dell'*Opus Dei*-istituto secolare: nell'*Opus Dei*-prelatura personale, infatti, la Società sacerdotale della Santa Croce riveste solo un carattere associativo, non incide sulla prelatura, da cui è ben distinta; nell'*Opus Dei*-istituto secolare, invece, la Società sacerdotale della Santa Croce ne era parte integrante e ne fondava il carattere «clericale».

Il punto, però, più incerto nella *Declaratio* è che essa più volte parla di laici «incorporati» nella prelatura, quindi che dovrebbero svolgere i compiti della prelatura e che, nonostante ciò, si dice continuano a essere sottoposti agli Ordinari come semplici fedeli (192).

Ciò sembra troppo, da una parte, e troppo poco, dall'altra. Se sono incorporati, la prelatura ne assume la cura e l'assistenza alla pari dei chierici, e la giurisdizione del prelado non può essere limitativa, ma dispone di loro alla pari dei chierici per i fini dell'Opera. Se non lo sono e continuano a essere sottoposti ai loro Ordinari, perché usare il termine «incorporazione» che evoca un'altra realtà, cioè l'effettiva e totale appartenenza di una persona a un istituto (sia esso religioso o secolare)? A meno che - ma ciò non è precisato né dalla *Declaratio* né dai suoi commentatori (193) - i termini: incardinazione (sempre applicato ai clerici) e incorporazione (sempre applicato ai laici) coprano realtà diverse, come potrebbe far supporre il loro diverso uso.

(192) I primi commenti alla *Declaratio* mostravano una certa perplessità, per la novità della prelatura e per la difficoltà di comprendere la reale posizione dei laici. Tra i tanti cf. L. DE ECHEVERRIA, *Un comentario difícil*, in *Vida nueva*, n° 1343 (1982) 1729-30; F. ZANCHINI, *Codice e concilio: tra affinità e difformità*, in *Il RegnoAttualità*, n° 481 (1983) 136-40.

(193) Tra i tanti commenti cf. quello di A. TOMASETTI, *a.c.*, p. 684: «... si può parlare a buon diritto di una "incorporazione" del fedele laico alla Prelatura, senza che egli cessi peraltro di essere un fedele della diocesi cui appartiene a motivo del suo domicilio».

- È interessante, infine, notare il carattere con cui è definito il «contratto» che unisce i laici alla prelatura. Di per sé è un patto tra privati, ma la *Declaratio* si premura di affermare che, in questo modo, i laici assumono obblighi gravi e qualificati, *iure definiti*. Si vuol dire che essi superano il mero livello privatistico? La diversa tendenza che domina in questo testo è chiara se raffrontata con i «voti» dell'*Opus Dei* come istituto secolare nel 1947. Allora era l'*Opus Dei* a ridurre al minimo gli impegni dei membri, temendo la pubblicità giuridica, mentre il quadro ufficiale portava verso voti «riconosciuti» dalla Chiesa; ora è l'*Opus Dei* a cercare di superare il mero quadro privatistico, dando, in qualche modo, un riconoscimento più ecclesiale e più pubblico all'impegno dei suoi membri, mentre la dottrina giuridica porterebbe a legami pattizi - temporanei o perpetui -, ma sempre entro un ambito privato.

b) Le *costituzioni* dell'*Opus Dei*-prelatura personale precisano natura e fine della prelatura (cf. doc. n° 51 in appendice) e il diverso tipo d'incorporazione dei laici in essa.

- Dopo aver detto che la prelatura abbraccia chierici e laici (cap. I, 1, § 1), le costituzioni, nel primo capitolo, sembrano confermare un diverso modo di appartenenza alla prelatura, perché (§ 2) per i chierici si dice che essi vengono incardinati, mentre per i laici, con un giro di parole che obbliga a riflettere, si dice che sono legati alla prelatura dal vincolo giuridico della incorporazione. Sembrerebbe, quindi, che *Declaratio* e costituzioni appartengano a uno stesso periodo di tempo, o meglio, di pensiero.

Il punto, però, più interessante di questo primo capitolo è che la prelatura viene presentata come se avesse dei propri fedeli (cap. I, 2, § 1: «Praelatura sibi proponit suorum fidelium...»). In realtà, la prelatura dovrebbe avere dei membri, che possono essere sacerdoti e laici (ammesso che lo siano allo stesso titolo), il che è diverso dal dire che essi sono «suoi fedeli». Sembra, cioè, che il testo sia stato redatto quando ancora le prelature personali erano configurate negli Schemi di revisione del Codice come diocesi personali, con fedeli presi dalle diverse diocesi e con un Prelato equiparato in tutto al Vescovo diocesano. Allora l'espressione «suoi fedeli» aveva un senso e uno spessore canonico, e fu proprio per questo che gli Schemi vennero modificati.

Ora la redazione sembra essere rimasta la stessa, nonostante che la natura della prelatura personale sia stata molto ridotta.

Per quanto riguarda le diverse modalità d'incorporazione dei membri, troviamo le distinzioni già note. Vi sono anzitutto i *numerari* (art. 8), cioè chierici e laici (uomini e donne), che abbracciano totalmente la vita dell'*Opus Dei*, conducono vita comune e si occupano in particolar modo della formazione dei membri della prelatura (le donne anche dell'amministrazione e del servizio domestico); vi sono poi gli *aggregati* (art. 10), che, per vari motivi, continuano a vivere il celibato nelle loro famiglie; infine vi sono i *sopranumerari* (art. 11), cioè laici (sposati o no) che partecipano all'apostolato dell'*Opus Dei* secondo le disponibilità lasciate dai loro obblighi familiari e professionali. A queste tre classi di membri che s'incorporano in diverso modo nell'*Opus Dei* si aggiunge quella dei *cooperatori* (art. 16), cioè di cattolici e non cattolici che, pur non facendo parte della prelatura, la sostengono nel suo apostolato secondo le loro possibilità, ricevendone i suoi benefici spirituali. Anche l'incorporazione passa attraverso le tappe già note della semplice ammissione, della «oblazione» (incorporazione temporanea) e della «fedeltà» (incorporazione definitiva), i cui impegni sono fissati in una apposita «Dichiarazione»(art. 27).

Presentate in questi termini le varie modalità d'incorporazione nella prelatura, due sono le osservazioni più evidenti. Mentre nell'*Opus Dei*-istituto secolare i membri in senso stretto erano unicamente i numerari, ora invece, con modalità diverse, l'appartenenza all'*Opus Dei*-prelatura viene estesa agli aggregati e ai sopranumerari. Ci si può poi chiedere perché tra i *numerari* figurino i chierici, che costituiscono il clero della prelatura e non avrebbero, quindi, alcuna ragione d'essere inseriti tra le varie classi d'incorporazione dei laici, restandone nettamente distinti.

c) Anche le espressioni cui è ricorso la *Ut sit* (194) per spiegare che cos'è la Società sacerdotale della Santa Croce, non sembrano chiare. Si dice, infatti - all'inizio del documento -, che l'*Opus Dei* fin dalle origini ha cercato di promuovere la missione dei laici nella Chiesa e la loro santificazione nello svolgimento dei loro normali la-

(194) Come già fatto notare da vari commentatori, la Costituzione apostolica che erige l'*Opus Dei* in prelatura personale inizia con una espressione molto usuale sulle labbra di Escrivá de Balaguer, *Ut sit*, cioè che si compia la volontà di Dio e si realizzi il suo regno. Cf. BERNAL, *o.c.*, p. 64 e. più ancora, PRADA, *o.c.*, p. 560 (Indice II: *Jaculatorias*).

vori e professioni, e, poi, che esso ha svolto lo stesso apostolato presso i sacerdoti diocesani mediante la Società sacerdotale della Santa Croce, Sembra, quindi, che quest'ultima sia una istituzione dell'*Opus Dei* a favore dei sacerdoti diocesani. Il che non concorda con i dati storici, così come si è potuto ricostruirli (v. sopra).

Il punto più interessante è che la *Ut sit*, più tardiva e forse edotta da critiche mosse alla *Declaratio* e dalla figura della prelatura così come configurata nel CIC² (prossimo ormai alla promulgazione), non usa mai il termine «incorporati» riferendosi ai laici, e si limita semplicemente a parlare di coloro che prestano il proprio servizio alla prelatura, liberamente, in forza in un contratto.

d) La formulazione più coerente, sotto l'aspetto che qui ci interessa, è quella del CIC², che parla delle prelature personali ai c. 294-297, e precisa che gli unici a essere incardinati nella prelatura sono sacerdoti e diaconi, e che i laici possono collaborare con particolari convenzioni da precisarsi negli statuti.

Pertanto i laici non sono veri membri della prelatura, conservano la propria diocesi, il proprio vescovo, la propria parrocchia; il prelato è *Ordinarius* (non *Ordinarius loci*) per i suoi sacerdoti e diaconi; per sé, non lo è dei laici (195); e deve chiedere permesso, volta per volta, per impiantare il proprio apostolato in una determinata diocesi.

E ancora, per quanto riguarda i laici, la loro unione giuridica pattizia con la prelatura è, a rigore, inferiore alla incorporazione a un istituto religioso o società di vita apostolica o istituto secolare. Di fatto, il c. 296 prevede, come materia della convenzione, solo l'attività apostolica esterna, che poi viene sottoposta all'Ordinario locale (c. 297).

Quali conclusioni trarre da queste diverse configurazioni della prelatura personale; o meglio: quale di esse viene applicata all'*Opus Dei*?

Sul piano pratico è facile rispondere, perché l'*Annuario pontificio* (196) segnala regolarmente, come membri dell'*Opus Dei*-prela-

(195) Cf. D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 64, secondo cui l'Ordinario dell'*Opus Dei* ha giurisdizione anche sui laici incorporati nella prelatura, solo però per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi assunti dalla «convenzione» con la prelatura.

(196) *Annuario pontificio* 1983, p. 1012 (con 1.043 sacerdoti, 62 sacerdoti novelli, 352 seminaristi maggiori); *Annuario pontificio* 1984, p. 1009 (con 1.112 sacerdoti,

tura, solo i chierici, attenendosi, quindi, al CIC², e collocando l'*Opus Dei*-prelatura in una posizione un po' anomala, cioè non sotto la rubrica generale «La gerarchia cattolica», ma dopo «I riti nella Chiesa», come unica prelatura personale esistente (197).

Sul piano teorico: dovrebbe essere *ad normam iuris*. Poiché gli statuti dell'*Opus Dei*-prelatura personale sono stati approvati prima della promulgazione del CIC², essi cadono sotto il nuovo Codice, c. 6 § 1, 2°: «Hoc Codice vim obtinente, abrogantur... aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae... ». E, quindi, i laici non sono incorporati nella prelatura. Per cui, tutto sommato, resta la questione di sapere se l'*Opus Dei*-prelatura è basato su un diritto proprio che non sia contrario al diritto universale (come si deve supporre, a meno che consti il contrario), oppure su un diritto privilegiato che è evidentemente contrario a tale diritto universale.

c) *La fisionomia generale dell'«Opus Dei» come prelatura personale*

A questo punto, si può tentare di vedere in maniera più organica la nuova fisionomia che l'*Opus Dei* assume come prelatura personale.

Ora non c'è più un unico istituto, *Opus Dei*, come al tempo dell'istituto secolare, cui erano incorporati sacerdoti, laici e laiche, in base alla professione dei consigli evangelici, ma un nuovo istituto giuridico, la prelatura, in cui sono incardinati solo i chierici. Di colpo, il problema del ramo femminile e quello della clericalità di tutto l'istituto, che avevano creato delle difficoltà, nella nuova figura giuridica non esistono più.

Sotto l'aspetto strutturale, però, la fisionomia dell'*Opus Dei*-prelatura per quanto riguarda i suoi chierici è molto vicina a quella della società di vita comune senza voti: come ora c'è una prelatura con la possibilità di avere dei laici come collaboratori, così, nel 1943, si aveva una società clericale di vita comune, cui era annessa una associazione di laici (uomini e donne) sotto il nome di «Opus Dei».

69 sacerdoti novelli e 354 seminaristi maggiori); *Annuario pontificio* 1985, p. 1011 (con 1.164 sacerdoti, 52 sacerdoti novelli e 354 seminaristi maggiori).

(197) *La Mission de France*, cioè il modello cui si era richiamato Escrivá de Balaguer, viene segnalata dall'*Annuario pontificio* tra le prelature territoriali, come suffraganea di Sens, (cf. l'edizione dei 1985, pp. 895-6).

Questi fedeli uniti alla prelatura da apposita convenzione possono inoltre essere equiparati a quei fedeli che si aggregano a un istituto religioso (CIC², c. 311, 312 § 3) o secolare (CIC², c. 311 e 725).

Anche la questione del «riserbo-segreto» trova una soluzione, perché ora la prelatura agisce ufficialmente e pubblicamente, riconoscendo come proprio l'apostolato collettivo svolto nei suoi centri (198).

Un punto su cui l'attenzione dei commentatori si è poco fermata è il rapporto tra la prelatura e gli Ordinari diocesani. In accordo con il CIC², c. 297, il Prelato dell'*Opus Dei* deve ottenere l'assenso dell'Ordinario locale prima di iniziare un'attività stabile della prelatura nella sua diocesi, una norma che già era fissata nello statuto dell'*Opus Dei*-istituto secolare. Una volta, però, avviato il nuovo centro o la nuova opera, i diritti di visita dell'Ordinario locale nei centri della prelatura sono limitati - almeno secondo una interpretazione (199) - a quanto tocca l'oratorio o la chiesa, il tabernacolo e il luogo delle confessioni, e quindi non l'andamento generale dell'apostolato della prelatura nella sua diocesi; in altre parole, riproponendo quanto già si praticava nell'*Opus Dei*-istituto secolare. Ciò è chiaramente diverso da quanto il CIC², c. 678, stabilisce per gli istituti religiosi, perché esige esplicitamente che l'organizzazione della loro attività apostolica in una diocesi sia promossa di comune intesa tra Ordinario e superiori religiosi (200).

Il punto che resta più incerto - e che più ha richiamato l'attenzione degli studiosi - è la questione del regime giuridico dei laici. Stando alla *Declaratio*, essi sarebbero incorporati alla prelatura; lo stesso affermano le costituzioni; la *Ut sit* non usa, però, il termine «incorporazione», e il CIC² esclude che dei laici possano far parte di una prelatura.

In altre parole, c'è la questione dei soci (uomini e donne) che, nell'*Opus Dei*-istituto secolare, si trovavano incorporati nell'istituto in forza della loro professione nei consigli evangelici, portando il peso

(198) Ulteriori indicazioni in questo senso in D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, pp. 82-3.

(199) Così D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 65: «... Il a un droit de visite des centres canoniquement érigés pour ce qui concerne l'oratoire, le tabernacle et le lieu des confessions».

(200) Cf. CIC², c. 678 § 3, e per un inquadramento generale della questione: J. GARCIA MARTIN, *Religioni esenti*, in *DIP* 7 (1983) 1654-60.

dell'istituto allo stesso titolo dei sacerdoti. Se fossero «incorporati» nella prelatura a pieno titolo (e non a un livello distinto da quello dei sacerdoti), si troverebbero in una posizione analoga, non avrebbero perso nulla della posizione precedente, ma ciò costituirebbe senz'altro un privilegio rispetto al CIC², con l'inevitabile dubbio se nella prelatura siano incorporate anche le donne. (Rispetto al CIC², ovviamente, perché dalla storia si sa che i terziari secolari, aggregati ai vari Ordini mendicanti, godevano di non poche «esenzioni» che li sottraevano, in più di un caso, alla giurisdizione dei loro parroci) (201).

Se, al contrario, uomini e donne non sono più incorporati a pieno titolo nella prelatura e rinunciano ai «voti sociali» fino a quel momento emessi secondo le loro costituzioni, o ne vengono sciolti, essi vengono sospinti fuori dallo stato di consacrazione, in cui si trovavano fino a quel momento come membri di un istituto secolare; perdono, cioè, non solo la loro incorporazione, ma i loro «voti sociali», con il risultato di far sorgere il dubbio (a parte quello se tutti siano stati interpellati, sulla base del noto principio *quod omnes tangit...*) di che cosa può essere avvenuto nei riguardi dei membri dell'*Opus Dei* che, per un motivo o l'altro, potevano non essere d'accordo con la trasformazione in prelatura. I problemi giuridici che si pongono sono, quindi, molto interessanti, ma di essi non parla né la *Declaratio* né la *Ut sit*.

È rimasto soddisfatto l'*Opus Dei* dello statuto ottenuto come prelatura? I documenti ufficiali rispondono di sì, accentuando - con una enfasi che ricorda le solenni approvazioni del 1947 e 1950 come istituto secolare - che finalmente esso ha trovato la struttura congeniale al suo carisma.

L'*Opus Dei* aveva, però, chiesto lo statuto di prelatura personale con proprio popolo, quindi una struttura gerarchica nella Chiesa, e si è, invece, visto sospinto fuori delle istituzioni giurisdizionali, inserito nella parte che tratta dei fedeli (libro II, parte I del CIC²), immediatamente prima delle associazioni dei fedeli, una posizione che alcuni membri dell'*Opus Dei* hanno già presentato come un po' anomala (202).

(201) Cf. la voce Terz'ordine, in *DIP*, vol. VIII, in corso di pubblicazione.

(202) Cf. il commento di J. L. GUTIÉRREZ alle prelature personali nel *Código de derecho canonico*, Edición anotada. A cargo del P. Lombardia e J. I. Arrieta, Pam-

Curiosamente, l'*Opus Dei* si trova ora in una posizione inversa a quella sostenuta precedentemente. Come istituto secolare e inserito nello stato di perfezione, difendeva l'appartenenza al livello minimo delle «associazioni di fedeli». Posto ora come prelatura personale al «livello inferiore», sostiene che le prelature sono, in realtà, una struttura giurisdizionale, e, quindi, la sua posizione dovrebbe essere nel *De hierarchia*. Ma l'argomento non conclude, perché anche gli istituti clericali di diritto pontificio sono strutture giurisdizionali, e ciò nonostante sono fuori della gerarchia territoriale.

La posizione dell'*Opus Dei*-prelatura non è comunque del tutto nuova. Qualcosa di analogo si trova nelle chiese di rito orientale, i cui fedeli conservano l'Ordinario del proprio rito (quindi una giurisdizione personale) in qualunque luogo si trovino (203).

plona 1983, p. 226: «Llama la atención que una estructura jerárquica, de carácter jurisdiccional y secular, queda colocada en esta Parte I del Libro II, aunque no por eso se asimila a las varias formas de asociación...». Stessa osservazione ancora di J.L. GUTIÉRREZ, *La Costituzione apostolica «Ut sit» e la figura giuridica della prelatura personale*, in *Apollinaris* 57 (1984) 335-40.

(203) Ulteriori particolari sulle Chiese orientali in: S. C. per le Chiese orientali, *Oriente cattolico*. Cenni storici e statistiche, Città del Vaticano 1974⁴ e in: *Kleines Wörterbuch des Christlichen Orients*, a cura di J. Assfalg e P. Krüger, Wiesbaden 1975.